



STATUTO "ASSOCIAZIONE IL PIGIO"

Articolo n. 1 (denominazione – sede - durata)

È costituita l'Associazione **IL PIGIO** con sede in Poggibonsi (SI) - Via Pieraccini 169, di seguito anche denominata "**IL PIGIO**".

Il Consiglio Direttivo potrà modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo n. 2 (competenza territoriale - finalità)

Il Pigio svolge la sua attività in favore dello sviluppo culturale, sociale, storico, artistico ed enogastronomico, favorendo miglioramento mediante attività anche di ordine aggregativo e socializzante della vita dei residenti.

È un'associazione su base volontaria di natura privatistica, ma con rilevanza pubblica, non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

Articolo n. 3 (Compiti e obiettivi)

Gli scopi che l'Associazione si propone sono:

- a) riunire tutti coloro che intendono salvaguardare il patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e delle tradizioni locali;
 - b) svolgere fattiva opera per organizzare quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le tradizioni, nonché il patrimonio storico, ambientale e culturale;
 - c) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, nonché iniziative di solidarietà, attività di turismo sociale, attività culturali ecc.) che servano al miglioramento della vita locale mediante attività di ordine aggregativo e socializzante della vita sociale; con l'intento anche di attirare i flussi turistici e rendere più gradito il loro soggiorno e quello dei residenti;
 - d) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, anche tramite la gestione di un circolo ricreativo o strutture similari (proposte specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, dei portatori di handicap, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici).
 - e) operare e/o collaborare con altre Associazioni, Enti pubblici e privati;
- Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

Articolo n. 4 (Soci – diritti e doveri)

I Soci si distinguono in:

- 1) Soci ordinari,
- 2) Soci sostenitori,
- 3) Soci benemeriti,



L'ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo de **Il Pigio** su richiesta scritta del candidato e dietro versamento della quota sociale.

Sono Soci Ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono soci Benemeriti coloro che vengono denominati dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti nella vita dell'Associazione; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.

I Soci hanno diritto:

- a ricevere la tessera della Associazione
- alle pubblicazioni dell'Associazione;
- a frequentare i locali dell'Associazione;
- ad eventuali facilitazioni in occasioni di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione;
- di voto per eleggere gli organi direttivi de **Il Pigio**, purché in regola con il versamento della quota sociale, essere eletti membri del Consiglio di Direttivo e ricoprire cariche sociali se di età superiore agli anni 18;

I Soci hanno l'obbligo:

- di rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
- versare nei termini la quota associativa;
- non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole anche nei confronti de **Il Pigio** o incompatibile con le attività stesse.

Articolo n. 5 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

Effettivi:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario ed il Tesoriere;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Onorari:

il Presidente onorario (eventuale);

Le cariche sono gratuite,

Articolo n. 6 (Assemblea)

L'ASSEMBLEA, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari debbono essere in regola con la quota sociale annua). Sono consentite fino a due deleghe. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia or-



dinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente de **Il Pigio** assistito dal Segretario. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per le decisioni di sua competenza;

delibera:

- 1) sul conto consuntivo dell'anno precedente,
- 2) sulla formazione del bilancio preventivo,
- 3) sul programma di attività e su proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

Nomina:

- 1) Il consiglio direttivo determinandone il numero dei membri;
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) Il Presidente Onorario su proposta del Consiglio direttivo;

L'assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di maggio. L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione **Il Pigio**, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve essere portato a conoscenza dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede de **Il Pigio**. L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, che potrà essere indetta non meno di un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo deve essere convocata entro il mese di novembre.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, dei deve essere portato a conoscenza dei Soci con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione ed in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno due terzi dei Soci e delibera con voto favorevole della maggioranza, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima che in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo n.7 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a tre e non superiore a sette unità: tale numero viene discusso e suggerito al Consiglio Direttivo dall'Assemblea.

Può far parte inoltre del Consiglio un'adeguata rappresentanza di organizzazioni e associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessano lo sviluppo turistico e sociale. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario (quest'ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto). Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta di due terzi dei componenti il Consiglio. I Consiglieri che risultassero - assenti per tre sedute consecutive senza Giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso il quale, se lo ritiene necessario, provvede alla surrogazione dei medesimi. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti in Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti.



ti, fino ad un numero massimo di cinque membri, con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente. Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta, inoltre, al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura dei conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta, stabilire la quota sociale annuale da versare. Le riunioni del Consiglio possono essere pubbliche. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo n. 8 (Il Presidente)

IL PRESIDENTE è eletto a votazione segreta dal Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dall'unico Vice Presidente o dal Vice Presidente anziano. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti e cura l'andamento dell'Associazione stessa adottando, ove occorra, tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza, salvo a riferirne, per la ratifica, alla prima riunione del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. E' assistito dal Segretario. E' facoltà del Presidente, udito il Consiglio Direttivo, di nominare apposite Commissioni per provvedere all'organizzazione dei diversi settori di attività. Tali commissioni, delle quali potrà far parte anche lo stesso Presidente o un Consigliere dell'Associazione, saranno composte da persone che abbiano spiccate capacità nei settori di competenza. In mancanza del Presidente uscente o dimissionario o per cause di forza maggiore è sostituito dal Consigliere più anziano.

Articolo n. 9 (Il segretario – Il Tesoriere)

IL SEGRETARIO assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni; assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione, nonché dei libri sociali. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'associazione e le relative registrazioni. E' data facoltà di affidare i due incarichi ad una sola persona.

Articolo n. 10 (Il Collegio dei Revisori)

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Articolo n. 11 (Il Presidente Onorario)

IL PRESIDENTE ONORARIO è nominato dal Consiglio d'amministrazione per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore de **Il Pigio**. Egli ha facoltà di assistere, senza diritto al voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Possono essergli affidati dal Consiglio stesso incarichi di rappresentanza o per eventuali contatti con altri enti.



Articolo n. 12 (Bilancio)

L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

In nessun caso saranno distribuiti ai Soci proventi dell'attività dell'Associazione sia in forma diretta che indiretta i quali saranno destinati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse

Articolo n. 13 (Patrimonio)

I proventi con i quali **Il Pigio** provvede propria attività sono:

- 1) Beni immobili e mobili
- 2) quote sociali;
- 3) contributi di Enti Pubblici o privati, donazioni e/o lasciti;
- 4) contributi della Comunità Europea, di Organismi Internazionali e/o da Fondazioni
- 5) proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali, forniture di servizi ecc.
- 6) entrate varie

Articolo n. 14 (Scioglimento)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore di enti pubblici od Associazioni per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica della località, sentito l'eventuale organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa determinazione imposta dalla legge. I beni acquisiti col concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici, saranno devoluti al Comune nel cui territorio l'Associazione ha sede, con destinazione a fini di utilità sociale.

Articolo n. 15 (Norme finali)

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Alessandro Ghizzani

Il Presidente
Alessio Berni

Poggibonsi, 11 luglio 2007